

ORIGINALE

Deliberazione N. 20

Data 25/09/2020



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi , addì venticinque del mese di settembre alle ore 19.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Sono presenti alla discussione del presente punto:

			Presenti	Assenti
1	BENASSI MATTEO	Sindaco	X	
2	CODELUPI ANDREA	Vicesindaco	X	
3	SETTI STEFANO	Consigliere	X	
4	NIZZOLI GIULIA	Consigliere	X	
5	LANZI GIANMARIA	Consigliere	X	
6	CASTELLANI ALESSANDRO	Consigliere	X	
7	DATTILO GIULIA	Consigliere	X	
8	ROSSI MARINA	Consigliere	X	
9	NIZZOLI GIAN LUCA	Consigliere	X	
10	DE VITO CARMELA	Consigliere	X	
11	MARASI EMANUELE	Consigliere		X
12	CONTINO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	COPELLI FABIO	Consigliere	X	
			12	1

Partecipano alla seduta gli assessori esterni: Silvia Saracca, Giulia Pisciueneri

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig.BENASSI MATTEO nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco propone di effettuare un'unica discussione per i punti 3, 4, 5 inserite nell'Odg odierno, tuttavia mantenendo la votazione singola punto per punto;

Il Sindaco cede la parola al Dott. Giacomo Spatazza, presente in aula, che relaziona in merito all'argomentazione in oggetto, come da registrazione agli atti;

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche.

Visto che:

- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti relativi al prelievo sui rifiuti, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 106 comma 3-bis della L. 77/2020, ha differito al 30 settembre 2020 il termine di approvazione bilancio di previsione;

Richiamati:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «*il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*»;
- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, il quale ha disposto che «*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della*

TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Ritenuto opportuno ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25/03/2019 dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;

Considerato che:

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

Dato atto che il Comune di Boretto applica la tassa sui rifiuti (TARI tributo) disciplinata dalle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 nonché dal Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2017;

Dato atto che la deliberazione ARERA n. 158 del 2020 con riferimento ai Comuni che applicano TARI tributo individua tre fattispecie di riduzione obbligatoria; in particolare:

- il punto 1.2 della delibera 158/2020 prevede per le attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla medesima delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), di ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
- il punto 1.3 della delibera 158/2020 prevede per le attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla medesima delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), di ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;
- il punto 1.4 della deliberazione n. 158 del 2020, prevede per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla medesima delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, che l'Ente territorialmente competente provveda all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.

Preso visione della nota del 6 giugno 2020 predisposta da Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e Anci Emilia-Romagna; la stessa di carattere meramente

operativo fornisce indicazioni in applicazione dell'attuale quadro normativo e regolatorio in materia di prelievo sui rifiuti;

Precisato che tale nota ai fini dell'attuazione delle riduzioni sopra indicate per le utenze non domestiche specifica che, intervenendo sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura, si determina in automatico una modifica di tutte le altre categorie di contribuzione, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica. Così, operando, il costo delle riduzioni, sarebbe posto a carico del "sistema rifiuti". In tal modo tuttavia verrebbe meno la facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ovvero la possibilità di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019.

Dato atto che la predetta nota al fine di ovviare a tali effetti, indica che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria. Questa impostazione garantisce che la riduzione delle entrate tariffarie determinata dall'applicazione delle misure di tutela urgenti adottate con la deliberazione 158/2020 non comporti il trasferimento di oneri ulteriori alle utenze non interessate da dette misure. Così operando, tuttavia, è necessario allo stato attuale un intervento finanziario da parte dei Comuni, al fine di dare copertura alla delibera tariffaria.

Presa visione altresì della nota di approfondimento predisposta da IFEL del 31 maggio 2020 avente ad oggetto "*La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva*" la quale conferma la possibilità per le amministrazioni comunali di introdurre ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 ulteriori riduzioni, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da ARERA, da finanziarsi con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni;

Visto che:

- il Servizio Tributi dell'Unione Bassa Reggiana ha provveduto a quantificare la stima della riduzioni obbligatorie previste da ARERA nonché ad effettuare direttamente stime con riferimento ad ulteriori riduzioni facoltative ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 sopra richiamato;

- da tali stime relative al Comune di Boretto emerge che:

1) per quanto riguarda le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, di cui alle Tabelle 1/a, 1/b dell'allegato A alla delibera di ARERA, è stato stimato:

- un costo di euro 5.727,00 per la riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze di cui alla Tabella 1/a della delibera ARERA n. 158/2020, e pari al 25% per le utenze di cui alla Tabella 1/b della medesima delibera;

2) per quanto riguarda le utenze non domestiche "che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa", identificate dai codici ATECO dalla Tabella 2 della delibera ARERA n. 158/2020, è stato stimato:

- un costo di euro 11.387,00 per la riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze di cui alla Tabella 2 della delibera ARERA n. 158/2020, a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Bassa Reggiana il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

3) in relazione alle le utenze non domestiche, "identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda", è stato stimato:

- un costo di euro 599,00 per la riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze di cui alla Tabella 3 della delibera ARERA n. 158/2020, a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Bassa Reggiana il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

Considerato che:

- la deliberazione n. 158 prevede sostanzialmente per i Comuni in cui vige la TARI tributo l'obbligo di ridurre la parte variabile della tariffa proporzionalmente al periodo di chiusura sino alla riduzione del 25% per le attività sospese con codice ATECO rientrante nella Tabella 1/b allegata alla predetta delibera di ARERA;

- la delibera n. 158/2020 prevede che, in relazione alle utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura (es. Tabella 3 delibera ARERA n. 158/2020), spetti all'EGATO determinare i periodi di chiusura cui applicare le riduzioni sulla base dei criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3 della delibera n. 158/2020;

- la nota del 6 giugno 2020 predisposta da Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) rimanda ai Comuni le scelte sui criteri di applicazione delle riduzioni per le utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, mediante la trasmissione formale ad Atersir, che sono tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione;

Rilevato che:

- la decisione di prevedere riduzioni sulla quota variabile, aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di garantire le riduzioni a tutte le utenze non domestiche che hanno avuto periodi di chiusura, senza che si verifichino aumenti in relazione alle utenze non domestiche che hanno continuato l'attività;

- la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 2020, presuppone che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda le ulteriori riduzioni decise dal Comune, introdotte ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale intervenire in materia di riduzioni di Tassa Rifiuti a favore dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dai successivi provvedimenti governativi adottati al fine di contrastarne la diffusione; in particolare le misure che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono le seguenti:

- a) riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi (Tabella 1/a, allegata alla delibera ARERA n. 158 del 2020);
- b) riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (Tabella 1/b, allegata alla delibera ARERA n. 158 del 2020);

il costo stimato per le riduzioni di cui ai punti a), b) è pari ad euro 5.727,00;

- c) riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze “che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa” di cui alla Tabella 2 della delibera ARERA n. 158/2020; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- d) riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze “identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda”; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

il costo stimato per le riduzioni di cui ai punti c), d) è pari ad un importo massimo di euro 11.987,00;

Ritenuto altresì opportuno prevedere, con riferimento alle riduzioni riportate ai punti c) e d) sopra indicati, che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana la sospensione della propria attività presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; l'esistenza di codici ATECO secondari o l'appartenenza a filiere produttive impedisce infatti di individuare puntualmente le tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione;

Dato atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta ad un importo massimo di complessivi euro 17.714,00 sarà finanziato con parte dei contributi statali per funzioni fondamentali già disponibili ed accantonati allo scopo;

Tenuto conto che le misure agevolative che l’Amministrazione Comunale intende adottare sono limitate all’anno di imposta 2020, si ritiene opportuno adottare le stesse con il presente atto avente natura regolamentare senza provvedere alla modifica del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI;

Riscontrato che il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 20/12/2017 all’articolo 17 avente ad oggetto “Riscossione” prevede “*Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:*

- 30 settembre: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno;

- 31 marzo: è liquidato saldo ed eventuale conguaglio relativo all’anno precedente. .”

Ritenuto opportuno, limitatamente al corrente anno 2020, prevedere due rate semestrali con scadenza rispettivamente al 31 ottobre 2020 e al 31 marzo 2021;

Valutato che, per consentire all’Ufficio Tributi di recepire le autocertificazioni presentate entro il 30/11/2020 e di quantificare puntualmente tutte le riduzioni da applicare per le utenze non domestiche, è opportuno predisporre le due rate sulla base dei seguenti criteri:

- Prima rata: in relazione a tutte le utenze non domestiche sarà applicata una riduzione “provvisoria” pari al 25% della parte variabile della tariffa;
- Seconda rata: le riduzioni per utenze non domestiche saranno quantificate puntualmente, sulla base alle autocertificazioni prodotte, con eventuale conguaglio su quanto emesso in sede di prima rata;

Richiamati:

- il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;
- l'art. 106 comma 3-bis della L. 77/2020, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine di approvazione bilancio di previsione ed ha disposto che “limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;

Acquisito il parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Visto che, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Dato atto che di aver verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto d’interessi, di cui all’art.6 bis della L. n.241 /1990 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, da n.12 (dodici) consiglieri presenti e votanti;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) **Di confermare** per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25/03/2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall’art. 107 citato in premessa.
- 2) **Di stabilire** esclusivamente per l’anno 2020 le seguenti ulteriori riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI):
 - a) riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi (Tabella 1/a, allegata alla delibera ARERA n. 158 del 2020);

- b) riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (Tabella 1/b, allegata alla delibera ARERA n. 158 del 2020);

il costo stimato per le riduzioni di cui ai punti a), b) è pari ad euro 5.727,00;

- c) riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze “che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa” di cui alla Tabella 2 della delibera ARERA n. 158/2020; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- d) riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale al periodo di chiusura per le utenze “identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda”; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana il periodo di chiusura, anche parziale, presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

il costo stimato per le riduzioni di cui ai punti c), d) è pari ad un importo massimo di euro 11.987,00.

- 3) Di prevedere**, con riferimento alle riduzioni previste ai punti c) e d) sopra indicati, che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana la sospensione della propria attività presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- 4) Di dare atto** che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche, che ammonta ad un importo massimo di complessivi euro 17.714,00 sarà finanziato con parte dei contributi statali per funzioni fondamentali già disponibili ed accantonati allo scopo.
- 5) Di prevedere**, con riferimento alle scadenze delle rate della tassa rifiuti, limitatamente al corrente anno 2020, due rate semestrali con scadenza rispettivamente al 31 ottobre 2020 e al 31 marzo 2021.
- 6) Di dare atto** che nella prima rata 2020, in relazione a tutte le utenze non domestiche, sarà applicata una riduzione “provvisoria” pari al 25% della parte variabile della tariffa e che, in sede di emissione della seconda rata 2020, le riduzioni per utenze non domestiche saranno quantificate puntualmente, sulla base alle autocertificazioni prodotte, con eventuale conguaglio su quanto emesso nella prima rata.
- 7) Di trasmettere** il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza.
- 8) Di dare atto** che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro

il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

- 9) Di incaricare** il competente Responsabile di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33

Successivamente,

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi favorevoli n.12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese;

DELIBERA INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di riconoscere alle utenze interessate le riduzioni spettanti nella prossima bollettazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.)